

3943/12

UDIENZA PUBBLICA  
29\09\2011

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE**  
**QUARTA SEZIONE PENALE**

composta dai magistrati:

dott. MARZANO Francesco  
dott. BIANCHI Luisa  
dott. IZZO Fausto  
dott. MARINELLI Felicetta  
dott. BLAIOTTA Marco Rocco

PRESIDENTE  
Consigliere  
Consigliere *rel.*  
Consigliere  
Consigliere

SENTENZA  
*1465/2011*

REGISTRO  
GENERALE

NR. 21182\11

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Su **ricorso** proposto da :

avverso la sentenza **della Corte di Appello di Napoli del 19\1\2011** (n. 279\11; n. R.G. 7389\10);

udita la *relazione* fatta dal Consigliere dott. *Fausto Izzo* ;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale dr. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;



**RITENUTO in FATTO**

1. Con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli del 16\4\2010, emessa in sede di giudizio abbreviato,  veniva condannato per il delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 T.U. 309 del 1990 per spaccio continuato di cocaina , hashish e marijuana (acc. in Napoli il 13\10\2009).

All'imputato concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e specifica, veniva irrogata la pena di anni 5 di reclusione ed € 30.000= di multa, con la continuazione e la diminuzione del rito.

Con sentenza del 19\1\2011 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna e su impugnazione del P.M., irrogava la pena accessoria dell'interdizione legale e la sospensione dalla potestà genitoriale durante l'esecuzione della pena .

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando :

2.1. la violazione di legge, per essere stata applicata la pena accessoria a seguito di impugnazione del P.M. mai notificata all'imputato;

2.2. la violazione di legge per non avere la corte di merito rinviato l'udienza nonostante una certificazione medica che attestava l'impedimento a comparire del difensore;

2.3. il difetto di motivazione in relazione alla condanna del  anche per la droga rinvenuta sotto un telone nei pressi della statua e a cui l'imputato non si era avvicinato. Peraltro il Monetti aveva riferito che la droga spacciata gli era stata consegnata da altra persona e ciò era compatibile quindi con la circostanza che nulla sapesse dell'altra sostanza. Pertanto la ricostruzione effettuata in sentenza era del tutto ipotetica.

2.4. La violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, con conseguente diminuzione della pena e in relazione al mancato riconoscimento del fatto di lieve entità.

**CONSIDERATO in DIRITTO**

3. Il ricorso è inammissibile.



**3.1.** La prima cesura di carattere processuale è manifestamente infondata. Invero l'atto di appello (ricorso per cassazione convertito in appello), è stato notificato all'imputato in data 18\6\2010 presso la Casa Circondariale di Benevento.

Peraltro questa Corte di legittimità ha in più occasioni ricordato che "L'omessa notifica dell'atto di appello della pubblica accusa alla parte privata o viceversa non è causa di nullità di ordine generale né dà luogo all'inammissibilità del gravame, comportando unicamente la mancata decorrenza del termine per la proposizione, da parte del soggetto interessato, dell'eventuale appello incidentale, se consentito" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3266 del 10/12/2009 Ud. (dep. 26/01/2010), Esposito, Rv. 245859; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 3481 del 12/12/2007 Ud. (dep. 23/01/2008), Sturba, Rv. 239028).

Nel caso di specie l'imputato è stato in grado di proporre ed ha proposto la sua impugnazione; inoltre poteva contraddire all'atto di appello del P.M. con delle memorie o conclusioni di udienza, come effettivamente fatto.

**3.2.** Manifestamente infondata è anche la seconda doglianza processuale.

Invero, a parte la assoluta genericità della certificazione medica prodotta per finalità di rinvio, va ricordato che costituisce costante insegnamento di questa Corte di legittimità che "L'istituto dell'impedimento a comparire del difensore, previsto dall'art. 420 *ter* cod. proc. pen., in relazione all'udienza preliminare, è applicabile nel giudizio abbreviato di primo grado, giusta il disposto dell'art. 441 cod. proc. pen., ma non anche nel giudizio camerale di appello (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 36623 del 16/07/2010 Ud. (dep. 13/10/2010), Borra, Rv. 248435; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34462 del 20/02/2007 Ud. (dep. 12/09/2007), De Martino, Rv. 237792), ove la presenza del difensore è meramente facoltativa.

**3.3.** Quanto alla censura di difetto di motivazione in relazione alla riferibilità all'imputato di tutte le sostanze rinvenute in sede di perquisizione, la Corte di merito ha osservato che, sebbene il Monetti fosse stato trovato in possesso solo di stecchette di hashish, a lui doveva essere riferita anche la detenzione per fini di spaccio delle altre dosi di droga trovate vicino alla statua di Padre Pio, visto che era l'unico lì vicino a cedere la droga e gli altri correi svolgevano il mero ruolo di vedette o di accompagnamento degli acquirenti presso il

Monetti. Peraltro l'imputato aveva confessato l'attività di cessione di droga senza alcuna limitazione qualitativa.

Le censure espresse dalla difesa sul punto esprimono solo un dissenso rispetto ad una ricostruzione del fatto (conforme in entrambi i gradi di merito) che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.

**3.4.** In ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al V comma dell'art. 73 TU 309\90, va ricordato che questa Corte ha più volte ribadito che l'attenuante del fatto di lieve entità deve essere individuata in base ad un'operazione interpretativa che consenta di rapportare in modo razionale la pena al fatto, tenendo conto del criterio di ragionevolezza derivante dall'art. 3 Cost., che impone - tanto al legislatore quanto all'interprete - la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l'offensività del fatto (Cass. VI, 4194\95, imp. Salmi Ben, rv. 200797).

Nel caso di specie il giudice di merito, con congrua motivazione, ha evidenziato come la droga rinvenuta fosse di eterogenea qualità e di non modesta quantità (gr. 1,98 di cocaina; 198 bustine di marijuana; 50 stecchette di hashish ed ulteriori gr. 981 di hashish), così negando il riconoscimento della attenuante.

Tale valutazione della corte distrettuale è esente da censure, tenuto conto degli orientamenti di questa Corte regolatrice la quale ha affermato che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (Cass. Sez. Un. 21-9-2000, n. 17).

Sulla base di tali insegnamenti il giudice del merito, a fronte della detenzione della droga sopra indicata, coerentemente ha ritenuto superate le soglie per ritenere il fatto di minima offensività.

**3.5.** Infine, quanto alla applicazione della recidiva, al giudizio di comparazione ed alla determinazione della pena, va osservato che il giudice di merito ha



ponderato in modo congruo la sanzione irrogata, non disapplicando la recidiva in considerazione dei precedenti specifici sintomatici di una accentuata pericolosità.

La determinazione in concreto della pena da infliggere rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se, come nel caso di specie, è congruamente motivata.


Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 1000,00 (mille).

**P.Q.M.**

La Corte dichiara **inammissibile** il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2011

Il Consigliere estensore  
dott. Fausto IZZO



Il Presidente

Dott. Francesco MARZANO

